

Numero Cas

75-61-6

Numero Indice

Numero CE

Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela

Dibromodifluorometano ; Halon 1202

Tipo pericolo

Lesiva per lo strato di ozono

Specifiche

Sostanza nuova -Potenziale di riduzione dell'ozono: 1,25

Normativa di riferimento

Reg (CE) 1005/2009

Normativa specifica

Reg (UE) 291/2011

Restrizione e/o autorizzazione

Allegato II - Allegato II

Decisioni autorizzazione

Testo del divieto e/o restrizione

Allegato II - Allegato II

Sono vietate la produzione, l'importazione, l'immissione sul mercato, l'uso e l'esportazione delle sostanze nuove di cui alla parte A dell'Allegato II. Tale divieto non si applica alle sostanze nuove se utilizzate come materia prima per usi di laboratorio e a fini di analisi, alle importazioni per transito attraverso il territorio doganale della Comunità o alle importazioni sottoposte a regime di custodia temporanea, di deposito doganale o di zona franca ai sensi del regolamento (CE) 450/2008, salvo che tali importazioni siano state assegnate ad altri usi o destinazioni doganali in base a tale regolamento, o alle esportazioni successive ad importazioni già oggetto di deroga.

Entro il 31 marzo di ogni anno, ciascuna impresa comunica alla Commissione, per ciascuna sostanza nuova:

- la produzione totale di ciascuna sostanza;
- la produzione immessa sul mercato o usata dal produttore per proprio conto nella Comunità, distinguendo la produzione usata come materia prima, come agente di fabbricazione e per altri usi;
- la produzione per soddisfare usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi nella Comunità, per la quale è stata ottenuta licenza;
- la produzione autorizzata per soddisfare usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi delle parti;
- l'aumento della produzione autorizzata per ragioni di razionalizzazione industriale;
- le quantità riciclate, rigenerate o distrutte e la tecnologia impiegata per la distruzione, compresi i quantitativi prodotti e distrutti di sottoprodotti;
- gli stock;
- le operazioni di acquisto e di vendita ad altri produttori della Comunità.

Per ogni sostanza nuova, ogni importatore comunica i dati seguenti:

- le quantità immesse in libera pratica nella Comunità, distinguendo le importazioni per uso come materia prima e come agente di fabbricazione, quelle per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi per i quali è stata ottenuta licenza, quelle per applicazioni di quarantena o per trattamento anteriore al trasporto e quelle destinate alla distruzione. Gli importatori che hanno importato le sostanze controllate a fini di distruzione comunicano anche la destinazione o le destinazioni finali effettive per ciascuna delle sostanze in questione, indicando separatamente per ciascuna destinazione la quantità di ciascuna sostanza e il nome e l'indirizzo dell'impianto di distruzione cui la sostanza è stata consegnata;
- le quantità importate in base ad altri regimi doganali, con indicazione separata del pertinente regime doganale e degli usi designati;
- le quantità di sostanze di usate, importate per essere riciclate o rigenerate;
- gli stock;
- ogni operazione di acquisto e di vendita ad altre imprese della Comunità;
- il paese esportatore.

Per ogni sostanza nuova, ogni esportatore comunica i dati seguenti:

- le quantità di tali sostanze esportate, distinguendo le quantità esportate in ciascun paese di destinazione e le quantità esportate per uso come materia prima e come agente di fabbricazione, quelle per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, per usi critici e per applicazioni di quarantena o per trattamento anteriore al trasporto;
- gli stock;
- ogni operazione di acquisto e di vendita ad altre imprese della Comunità;
- il paese di destinazione.

Le sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi possono essere prodotte, immesse sul mercato e utilizzate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi,

con obbligo di registrazione e rilascio di licenza.

L'impresa che utilizzi tali sostanze per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi si registra presso la Commissione, indicando le sostanze utilizzate, lo scopo, il consumo annuale stimato e i fornitori delle sostanze, e aggiorna tali informazioni in caso di cambiamenti

Usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi

1. I seguenti usi di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi sono considerati usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi:

a) l'uso di sostanze controllate come riferimento o standard

— per calibrare apparecchiature che utilizzano sostanze controllate,

— per monitorare livelli di emissione di sostanze controllate,

— per determinare livelli residui di sostanze controllate in prodotti, vegetali e derrate;

b) l'uso di sostanze controllate in studi tossicologici di laboratorio;

c) usi di laboratorio, nei quali la sostanza controllata viene trasformata mediante una reazione chimica come le sostanze controllate utilizzate come materia prima;

d) l'uso del bromuro di metile all'interno di un laboratorio per compararne l'efficacia rispetto alle sue alternative;

e) l'uso di tetracloruro di carbonio come solvente per reazioni di bromurazione comprendenti N-bromosuccineimide;

f) l'uso di tetracloruro di carbonio come agente trasferitore di catena in reazioni di polimerizzazione a radicale libero;

g) qualsiasi altro uso di laboratorio e a fini di analisi per il quale non è disponibile un'alternativa praticabile sotto il profilo tecnico ed economico.

2. I seguenti usi di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi non sono considerati usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi:

a) impiego nelle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento dell'aria utilizzate nei laboratori, comprese le apparecchiature di laboratorio refrigerate come le ultracentrifughe;

b) pulizia, rielaborazione, riparazione o ricostruzione di componenti o insiemi elettronici;

c) conservazione di pubblicazioni e archivi;

d) sterilizzazione di materiali in laboratorio;

e) l'utilizzo negli istituti di istruzione primaria e secondaria;

f) come componenti di kit per esperimenti di chimica a disposizione del grande pubblico e non destinati ad essere utilizzati in istituti di istruzione superiore;

g) per fini di pulizia e essiccazione, inclusa la rimozione di grasso da articoli di vetro e altri prodotti;

h) per determinare la presenza di idrocarburi, oli e grassi nell'acqua, nel terreno, nell'aria o nei rifiuti;

- i) prove riguardanti il catrame utilizzato in materiali per la pavimentazione di strade;
 - j) rilevamento di impronte digitali a fini legali;
 - k) prove riguardanti il materiale organico presente nel carbone;
 - l) come solvente per determinare l'indice di cianocobalamina (vitamina B12) e bromo;
 - m) in metodi che utilizzano la solubilità selettiva nella sostanza controllata, inclusa la determinazione di cascarosidi, estratti tiroidei e la formazione di picrati;
 - n) per preconcentrare analiti in metodi cromatografici (ad esempio cromatografia in fase liquida ad alto rendimento (HPLC), gas cromatografia (GC), cromatografia per assorbimento), spettroscopia ad assorbimento atomico (AAS), spettrometria al plasma accoppiato induttivamente (ICP), analisi a fluorescenza a raggi X;
 - o) per determinare l'indice di iodio in grassi e oli;
 - p) qualsiasi altro uso di laboratorio e a fini di analisi per il quale è disponibile un'alternativa praticabile sotto il profilo tecnico ed economico
-

Note